



114/SAA/2022

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE
SOCIETÀ- DIVISIONE VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2545-*septiesdecies* c.c.;

VISTO l'articolo 1 della legge n. 400/75;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

VISTO il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTE le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

CONSIDERATO che le suddette risultanze ispettive hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo Nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche proprie delle società cooperative;

CONSIDERATO che è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251657 del 16 agosto 2022;



CONSIDERATO che dall'esame delle controdeduzioni pervenute in data 29 agosto 2022 (prot. n. 0256723), le stesse non sono state valutate idonee a mutare l'esito del provvedimento;

VISTO il parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. come richiamato dal predetto comma 3, art. 12 D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del Commissario liquidatore;

CONSIDERATO che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione Generale, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies c.c., su mandato del Ministero dello sviluppo economico, istituita presso la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.

D E C R E T A:

Art. 1

La società cooperativa "MINERVA in liquidazione" con sede in Milano (MI) (codice fiscale 07123930963), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c..

Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato Commissario liquidatore il dott. Alessandro Carlo Tantardini, nato a Cremona (CR) il 5/12/1954 (codice fiscale TNTLSN54T05D150A), e domiciliato in Cremona (CR), via G. Tibaldi, n. 5 - 26100.

Art. 3

Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2016,



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio VITALE